

ANNO 2020
N. 15 del Reg. Delibere



COMUNE di ARTEGNA
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020. CONFERMA

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 16:50 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
MARANGONI ALESSANDRO	Sindaco	Presente
MITRI GIOVANNI	Vice Sindaco	Presente
GOMBOSO ROSSELLA	Assessore	Presente
ARTICO VALDI	Assessore	Presente
TONELLO FRANCESCO	Assessore	Presente

Assiste il segretario comunale dott.ssa SPANÒ ANGELA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARANGONI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al Capo I, disciplina l'Imposta Comunale sulla pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni con assetto tariffario definito sulla base della classe di appartenenza indicato dall'art. 2 Classe V: Comuni fino a 10.000 abitanti;
- La popolazione residente al 31.12.2018 è pari a 2.871;
- Il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 507/93, modificato dall'art. 10 della L. 488/2001, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno;

DATO ATTO che l'art. 54 del D. Lgs. 446/97, così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 56/1998, prevede che le province e i comuni approvino le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 169, della L. n.296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.
- l'art. 174, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il DM del Ministero dell'Interno in data 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.295 del 17 dicembre 2019, trasmesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Autonomie Locali, Sicurezza e Politiche dell'Immigrazione – Servizio finanza locale con nota prot. 1007 del 10.01.2020 pervenuta al protocollo in data 10.01.2020 al n.226, con il quale viene prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2020-2022;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 5 del 17 gennaio 2019 con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 919 della Legge n. 145/2018;

DATO ATTO che la Legge di Bilancio 2020 prevede per il 2021 l'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, istituito e disciplinato da Comuni, Province e Città metropolitane che unifica in un'unica entrata la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), l'imposta comunale sulla pubblicità (Icp) e il diritto sulle pubbliche affissioni (Dpa), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp) e il canone previsto dal codice della strada per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze;

RITENUTO, nelle more dell'entrata in vigore della normativa richiamata, di confermare l'anno 2020 le tariffe in vigore nel 2019;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art.42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera del C.C. n.21 del 26.06.2007;

VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000;

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 169, della L. n.296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.
- l'art. 174, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTO il DM del Ministero dell'Interno in data 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 295 del 17 dicembre 2019, trasmesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, con nota pervenuta al protocollo in data 10.01.2020 al n.226, con il quale viene prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2020-2022;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 444, della L. 288/2012 e s.m.i., l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di approvazione degli equilibri di bilancio;

VISTA la Legge 145 del 30.12.2018 (legge bilancio 2019) art.1 comma 919 con il quale è consentito ai Comuni l'aumento dell'aliquota dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato soggette al tributo mentre per le rimanenti è presa di base la tariffa prevista dal D.Lgs. 15.11.1993 n.507, modificata con D.P.C.M. 16 febbraio 2001 art.1 c. 1.

RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà prevista dalla su richiamata legge, aumentando le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, stabilite con D.Lgs. 15.11.1993 n.507, modificata con D.P.C.M. 16 febbraio 2001 art.1 c. 1 del 50%, limitatamente alle esposizioni pubblicitarie con superficie superiore al metro quadro;

RICHIAMATA la deliberazione giunta n.2 del 16.01.2020 avente per oggetto "Esercizio provvisorio anno 2020 - conferma indirizzi per la gestione ordinaria di cui agli obiettivi assegnati con il pro di gestione per l'esercizio 2019, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 33 del 11/03/2019."

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art.42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera del C.C. n.21 del 26.06.2007;

VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000;

DELIBERA

1. di richiamare tutte le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di confermare per l'anno 2020 le tariffe in vigore nel 2019;

3. di dare pertanto atto che il quadro tariffario per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni è definito da:

- D.Lgs. 507/1993 Capo I Tariffe per i Comuni di classe V;
- DPCM 16 febbraio 2001;
- maggiorazione del 50% delle tariffe applicate sull'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato, ai sensi del comma 919 dell'art. 1 della L. 145/2018

e, successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 19, della L.R. 21/03 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/04.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1° e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Arterna, 30.01.2020

Il Responsabile

F.TO RAG. DANIELA TURRINI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49, comma 1° e 147/bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Arterna, 30.01.2020

Il Responsabile

F.TO RAG. DANIELA TURRINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.TO MARANGONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO

F.TO SPANÒ ANGELA

**ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/02/2020 viene affissa all'Albo pretorio on line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18/02/2020 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

addì 04/02/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.TO MICHELINA CASTENETTO

**Immediatamente esecutiva art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17.**

Copia conforme all'originale

Allegato A)

TARIFFE

Classe del Comune V^

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1. PUBBLICITA' ORDINARIA

- 1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie:

$\frac{\text{Imposta}}{\text{per anno solare}} \times \frac{\text{durata}}{\text{non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese}}$

€ 11,36

€ 1,14

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

- 1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1 per ogni mq. di superficie

$\frac{\text{Imposta}}{\text{per anno solare}} \times \frac{\text{durata}}{\text{non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese}}$
(tariffa base maggiorata del 100%)

€ 22,72

€ 2,27

- 1.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie superiore al metro quadro la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%;

2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI.

- 2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni mq. di superficie.

$\frac{\text{Imposta}}{\text{per anno solare}} \times \frac{\text{durata}}{\text{non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese}}$

€ 11,36

€ 1,14

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie é compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3 sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio;

Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;

Per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta é dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. € 74,369

b) autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. € 49,579

c) motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie € 24,789

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art.7, c.7 del D.Lgs. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego o di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per mq. di superficie, in base alla seguente tariffa:

$$\frac{\text{Imposta} \times \text{durata}}{\text{per anno solare}} \quad \text{non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese}$$

€ 33,053

€ 3,305

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2 Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1 effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa

per ogni giorno tariffa	per i primi 30 gg. tariffa x giorno	dopo 30 gg tariffa x giorno
€ 2,065	€ 2,065	€ 1,032

5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun mq. e per ogni periodo di esposizione di 15 gg. o frazione é pari a:

Imposta = **€ 11,36**

6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa eseguita l'imposta nella seguente misura:

Imposta = **€ 49,579**

7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI O SIMILI

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

Imposta = **€ 24,789**

8. PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa:

Imposta = € 2,065

9. PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

Imposta: € 6,197

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità nelle misure seguenti:

1.1 Per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

	<u>Diritto x durata</u>
per i primi 10 gg.	per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione
€ 1,032	€ 0,309

1.2 Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3 Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4 Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

1.5 Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

1.6 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della maggiorazione corrisponde al diritto totale dovuto.

2. AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.